

Geom. Raffaele Dalessandri

Via delle Absidi, 14 - 31100 Treviso

Tel.: 0422/410699 - 0422/579864 - Email: raffaele@studio-dalessandri.it - PEC: raffaele.dalessandri@geopec.it

Tribunale di Treviso

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 96/2022

G.E.: dott. Leonardo Bianco

Udienza del 04.10.2023

ALL. B

Atto di provenienza e contratto locazione





105

Rep. n° 11.204 _____ Racc.n° 866 _____

D O N A Z I O N E

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantuno, il giorno dieci del mese di aprile (10.4.1981) _____

In Conegliano, nel mio studio posto al civico n.27 di via P.F.Calvi _____

Avanti a me dottor GIUSEPPE FERRETTO, Notaio in Conegliano, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Treviso, ed alla presenza dei noti ed idonei testimoni signori: _____

- _____ ROLO, nato a _____ 1959 e quivi residente in _____, impiegato _____

- _____ nata a _____ e quivi residente in _____ impiegata _____

Sono comparsi i signori: _____

_____ ed ivi residente in via _____ operaia -;

Codice Fiscale: _____

_____ nata a _____ residente a _____, via _____, casalin ga -;

RECUPERO A CARICHI DI EURO 1.161.200
1860
Caricamento in famiglia 200
100.000
100.000
Il Notaio
Dott. Giuseppe Ferretto



Codice Fiscale: _____

_____ nato a _____

residente a _____ via _____ esercen

te -;

Codice Fiscale: _____

_____ Detti signori componenti, della cui iden
tità personale io Notaio sono personalmente certo,
alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano
quanto segue: _____

ART.1 -- La signora _____ (1) riservandosi l'usu-
frutto totale vitalizio, dona e trasferisce ai signo-
ri _____ che congiunta-
mente ed in parti uguali fra loro, accettano ed acqui-
stano il diritto di nuda proprietà, sull'immobile si-
to in Comune di Spresiano, così distinto in Catasto:

N.C.E.U.: _____

_____ Comune di SPRESIANO _____

_____ Sezione A - Foglio IX°-nono _____

M.N. 337 sub.1 - via Cesole, n.11 - P.T-1, Cat.A/4,

_____ Cl.2, vani 4 - R.C.E.340. _____

M.N. 337 sub.2 - via Cesole, n.10 - P.T-1, Cat.A/4,

_____ Cl.2, vani 4 - R.C.E.340. _____

_____ Il tutto tra confini ben noti alle
parti che dispensano espressamente me Notaio dal de-
scriverli _____

ART.2 - La presente donazione s'intende fatta ed accettata e da imputarsi sulla quota disponibile della eredità che sarà dismessa dalla donante, mentre la eventuale eccedenza sarà da imputarsi sulla quota di legittima, con espressa dispensa dalla collazione -

 -----La presente donazione viene, altresì, fatta ed accettata con tutti, dell'immobile in oggetto, i relativi diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessori, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto ai donatari -----

-----Gli effetti attivi e passivi del presente atto hanno inizio immediato -----

ART.3 - La donante garantisce la piena ed esclusiva proprietà di quanto donato -----

ART.4 - Ai fini fiscali le parti dichiarano che la donante è rispettivamente [REDACTED] e [REDACTED], e che il valore del bene come sopra donato è di Lire 3.000.000.- (tremilioni).

ART.5 - La donante, riservataria del diritto di usufrutto totale vitalizio sull'immobile in oggetto, viene espressamente dispensata dall'obbligo dell'inventario -----



109

[Redacted text]

Rep.	500
bollett	4.000
scritte	8.000
crediti	40.000
C.M.N.	10.000
T. Amm.	5.000
Capit. Imp.	✓
Capit. Vol.	✓
Totale	61.500 #

[Handwritten signature]



Trascelto il 7-5-1981 N. 11301 Reg. Fior.
d'ord. ed al N. 9330 Reg. Part.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
TREVISO

La presente copia, composta da n. **6 (sei)** pagine, è conforme all'originale atto conservato in questo Archivio Notarile Distrettuale.

A richiesta si rilascia in carta resa legale, con imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'A.E. Direzione Regionale del Veneto n. 51463 del 17/09/2020.

bolletta n. 569 del 10 MAR. 2023 per € 65,00

Treviso, 10 MAR. 2023

Assistente Amministrativo
Laura Rizzi

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 9/12/1998 n. 431 (con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 1, commi 2 e 3. della stessa legge)

In data 31/10/2019 in TREVISO

liberate da imposta di bollo ai sensi
art. 27 bis D.P.R. 642/72 applicato
dall'art. 17 del D. Lgs. 460/97.

la sig.ra [REDACTED]

nata a [REDACTED]

il [REDACTED]

C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]

identificata a mezzo di CARTA DI IDENTITA' n. [REDACTED] rilasciata dal [REDACTED]

proprietaria al 50%

il sig. [REDACTED]

nato a [REDACTED]

il [REDACTED]

C.F. [REDACTED] residente in [REDACTED]

identificato a mezzo di CARTA DI IDENTITA' n. [REDACTED] rilasciata dal [REDACTED]

proprietario al 50%

di seguito indicati come Locatore e [REDACTED]

il sig. [REDACTED]

nato a [REDACTED]

il [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

residente in [REDACTED] in Via [REDACTED]

identificato a mezzo di CARTA DI IDENTITA' n. [REDACTED] rilasciata dal [REDACTED]

in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del [REDACTED] società cooperativa
sociale, con sede in Via [REDACTED] c.f. - P.iva - R.i [REDACTED]

N. Albo Coop. [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

- Fax [REDACTED]

Mail [REDACTED]

di seguito indicato come Conduttore,

con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, convengono quanto segue:

Art. 1 - Individuazione dell'immobile e oggetto del contratto.

Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che a tale titolo accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in SPRESIANO (TV) Via CESARE BATTISTI n. 28 composta da n. 5,5 vani e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: area scoperta, veranda e rimessa attrezzi; per una superficie complessiva di circa 128 mq., *arredata con gli elementi reciprocamente valutati.*

Comunicazione ex art. 8, comma 3, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), dati catastali:

l'unità immobiliare è censita al N.C.E.U. di SPRESIANO (TV),

Foglio: A/9, Particella: 337, Subalterno 3, Categoria A2, Classe 2, Rendita Catastale Euro 965,78.

Il Locatore proprietario della suddetta unità immobiliare, al momento della stipula del presente contratto, dichiara: con riguardo alla conformità dell'immobile e alle norme edilizie e urbanistiche che: l'immobile è stato dichiarato agibile con Permesso di agibilità N. 121/81-233/81-246/83 rilasciato dal Comune di Spresiano in data 23/03/1984.

Il Locatore, con riguardo alla Certificazione energetica, consegna al Conduttore attestazione APE.

Art. 2 - Durata della locazione: disdetta e rinnovazione del contratto.

La locazione ha la durata di anni quattro con decorrenza dal 01/11/2019 e scadenza il 31/10/2023. L'immobile viene consegnato in continuità con l'attuale utilizzo. La locazione si intenderà tacitamente rinnovata, alle medesime condizioni, per altri quattro anni salvo che il Locatore non comunichi al Conduttore disdetta motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a/r, contenente la specificazione del motivo invocato, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Alla seconda scadenza del contratto (termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto), ciascuna delle Parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata a/r da inviare alla controparte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta, ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione (finalizzata all'attivazione della procedura per il rinnovo a nuove condizioni o alla rinuncia al rinnovo) il contratto si rinnoverà tacitamente per anni 4 (quattro) alle medesime condizioni. Alle scadenze successive, il contratto si rinnoverà di ugual periodo ove non venga inviata lettera raccomandata a/r di disdetta dariceversi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 3 - Recesso del Conduttore.

Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a/r al Locatore con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 4 - Canone e pagamento.

Le Parti pattuiscono il canone annuo in Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00), da pagarsi in 12 rate mensili uguali anticipate, ciascuna dell'importo di euro 650,00 (seicentocinquanta,00), entro i primi 10 giorni di ogni mese, con bonifico bancario su IBAN indicato dal Locatore. Il pagamento deve risultare dalla quietanza rilasciata dal Locatore o da un suo rappresentante. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori, trascorsi i termini di cui all'art. 5 della legge 392/1978, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce in mora il



Conduttore, e darà diritto al Locatore di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 55 e ss., legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5 - Aggiornamento e revisione del canone.

Il canone inizialmente pattuito sarà aggiornato annualmente dall'inizio del secondo anno di locazione nella misura del 75% della variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La variazione Istat verrà determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello d'inizio della locazione.

Art. 6 - Oneri accessori.

La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva degli oneri accessori, che però, per la presente locazione, sono assenti.

Art. 7 - Deposito cauzionale.

Il Conduttore, a garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, corrisponde al Locatore quale deposito cauzionale la somma, produttiva di interessi legali, riconosciuti al Conduttore al termine del periodo di locazione, di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento,00), pari a n. 3 mensilità del canone di locazione determinato tra le Parti. È fatto divieto alle Parti di imputare tale somma a titolo di acconto sul canone dovuto. Il deposito cauzionale viene versato contestualmente alla stipula del presente contratto a mezzo assegno bancario. Detto deposito cauzionale, come sopra costituito, dovrà essere restituito al Conduttore al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale, con gli interesse di legge maturati. Il deposito cauzionale dovrà essere ricostituito in caso di utilizzo.

Art. 8 - Destinazione d'uso.

L'unità immobiliare si concede per esclusivo uso residenziale, con divieto di cambio d'uso anche temporaneo e di cessione anche parziale del contratto. Il [REDACTED] intende utilizzarla per la gestione di un Social Housing per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale o per altri soggetti deboli del territorio.

Art. 9 - Sublocazione.

Il Conduttore potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare alle proprie cooperative associate alle quali potrà dare in sublocazione o in comodato d'uso.

Art. 10 - Consegna e riconsegna dei locali.

Il Conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto, esenti da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi vi abita, adeguata alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, nonché gli infissi e serramenti. Il Conduttore dichiara di prendere l'unità immobiliare in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il Conduttore si impegna (art. 1590 c.c.) a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, fatto sempre salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 11 - Addizioni e migliorie.

Il Conduttore non può compiere alcun lavoro, addizioni e/o innovazioni e/o miglioramenti e/o trasformazioni sull'unità immobiliare, senza il preventivo consenso scritto del Locatore, fermo restando che, anche se autorizzati, i lavori e le relative pratiche amministrative per l'autorizzazione verranno eseguiti a spese del Conduttore e verranno rimossi, sempre a sua cura e spese, a fine locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali e ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito.



Art. 12 - Manutenzioni e oneri del Conduttore.

Il Conduttore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile. Sono a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, intonaci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettrici, gas e condizionamento di acqua. Restano a carico del Locatore tutti i lavori di straordinaria manutenzione. A tal fine, il Conduttore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al Locatore, con ogni mezzo idoneo, gli interventi per la manutenzione straordinaria da eseguire sull'immobile. Le spese di manutenzione di eccezionale entità o comunque erogate per interventi di carattere strutturale (sostituzione di impianti, rifacimento del tetto, degli intonaci esterni, delle fondazioni ecc.) restano a carico del Locatore. Saranno a carico del Conduttore le spese di allacciamento interno di luce, gas, acqua, telefono ecc. Oltre ai lavori che il Conduttore non abbia eseguito pur essendo a suo carico, saranno addebitati al Conduttore medesimo o agli inquilini responsabili le spese occorrenti per riparare i danni, prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso, ai locali e agli impianti di uso e di utilità comuni, nonché i danni provocati da intasamenti di colonne di scarico per introduzione di corpi estranei e/o non consentiti.

Art. 13 - Riscaldamento e condizionamento

Il Locatore dichiara che l'impianto presente nell'unità immobiliare locata ha bisogno di sostituire la caldaia. Il Consorzio è autorizzato alla sua sostituzione e a trattarsi la spesa in 12 rate dal canone di locazione. Il Conduttore si impegna a mantenerlo e riconsegnarlo al Locatore al termine del contratto, assumendosi, con la sottoscrizione del medesimo, ogni onere e responsabilità di cui all'art. 11 del d.p.r. 412/1993. Per la buona conservazione e per garantire l'ottimale funzionamento dell'impianto di riscaldamento autonomo, eventualmente esistente, il Conduttore si impegna a far intervenire, a proprie cura e spese, un operatore specializzato e abilitato ai sensi della normativa vigente per la manutenzione ordinaria, la pulizia, la verifica dell'effettivo tiraggio del tubo di esalazione fumi e la messa a punto della caldaia, con frequenza adeguata secondo le necessità. Di ciò il Conduttore dà espressa ed ampia garanzia al Locatore. Al presente contratto viene altresì allegato il libretto inerente l'impianto termico, debitamente compilato e sottoscritto, per la sola fase iniziale, dalla proprietà. Tale libretto dovrà esser aggiornato a cura del Conduttore e riconsegnato al Locatore al termine della locazione, completo di ogni sua parte. Tutti i costi, che nel corso del presente contratto e dei suoi eventuali rinnovi dovessero essere sostenuti sia per il funzionamento sia per la manutenzione ordinaria, saranno a carico del Conduttore. Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria all'impianto, il Conduttore, prima di far eseguire qualsiasi intervento, deve comunicarlo al Locatore, che si riserva il diritto di verificare la necessità o meno di tale intervento. Resta inteso che saranno comunque a carico del Conduttore gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la sostituzione della caldaia, ove i medesimi si rendano necessari a seguito di cattiva manutenzione ordinaria.

Art. 14 - Responsabilità.

Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto degli occupanti o da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nell'unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. È fatto divieto all'inquilino di svolgere nell'unità locata qualsiasi attività professionale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria. È pure vietato tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento a terzi. Il Conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone e cose, puliti in ogni loro parte. Il Conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e comunque le regole di buon vicinato. È in ogni caso vietato al



Conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Il Conduttore si impegna a non installare antenne esterne radiotelevisive particolari (salvo il consenso scritto del Locatore), a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio.

Art. 15 - Installazione antenna televisiva.

Non pertinente per l'immobile in questione.

Art. 16 - Accesso all'immobile.

Le Parti convengono che al Locatore è data facoltà, per motivate ragioni, di visitare o di far visitare i locali affittati con preavviso di qualche giorno e previa autorizzazione prefettizia. Il Conduttore si impegna a far accedere le maestranze per l'esecuzione di eventuali interventi urgenti o indilazionabili alle stesse condizioni.

Art. 17 - Diritto di prelazione.

Il Conduttore ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli artt. 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 18 - Oneri fiscali e di registrazione.

Tutte le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute di quietanza conseguenti, di esazione fitti, ivi compresi i diritti di banca, sono a carico del Conduttore. Il Conduttore, su delega del Locatore provvede anche alla registrazione del contratto, dandone notizia al Locatore, che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. In caso di risoluzione anticipata l'imposta dovuta è posta per intero a carico del Conduttore. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del codice civile.

Art. 19 - Clausole essenziali e risoluzione.

Le clausole 2 (Durata della locazione. Disdetta e rinnovazione del contratto), 4 (Canone e pagamento), 5 (Aggiornamento e revisione del canone), 6 (Oneri accessori), 7 (Deposito cauzionale), 8 (Destinazione d'uso), 9 (Sublocazione), 10 (Consegna e riconsegna dei locali), 11 (Addizioni e migliorie), 12 (Manutenzioni e oneri del conduttore), 13 (Riscaldamento e condizionamento), 14 (Responsabilità) hanno carattere essenziale cosicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse può essere causa di azione di risoluzione del contratto. La vendita dell'unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al Conduttore di ottenere la risoluzione del contratto per sopravvenuta inidoneità della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al Conduttore né al Locatore, quest'ultimo sarà tenuto a restituire solamente la parte di corrispettivo anticipatogli proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del Conduttore, escluso ogni altro compenso e ogni risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.

Art. 20 - Riservatezza: consenso al trattamento dei dati personali.

Il Locatore e il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 21 - Diritto applicabile.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni vigenti del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali, in quanto applicabili.



Art. 22 - Modifiche e/o integrazioni del contratto.

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto, sotto pena di inefficacia, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

Art. 23 – Domicilio.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il Conduuttore elegge domicilio la propria sede in [redacted] via [redacted]
[redacted]

Art. 24 - Risoluzione delle controversie.

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le Parti, escluse quelle che comportano l'avvio dei procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della CCIAA di TREVISO e risolte secondo il regolamento da questa adottato. Nel procedimento avviato le Parti, eventualmente, a loro scelta, potranno essere assistite dalla rispettiva organizzazione sindacale dei Conduuttori e associazione della proprietà edilizia.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

Il Locatore

[redacted signature]

Il Conduuttore

[redacted signature]

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 2 (Durata della locazione. Disdetta e rinnovazione del contratto), 4 (Canone e pagamento), 7 (Deposito cauzionale), 8 (Destinazione d'uso), 9 (Sublocazione), 10 (Consegna e riconsegna dei locali), 11 (Addizioni e migliorie), 13 (Riscaldamento e condizionamento), 14 (Responsabilità), 16 (Accesso all'immobile), 18 (Oneri fiscali e di registrazione), 19 (Clausole essenziali e risoluzione), 20 (Riservatezza - consenso al trattamento dei dati personali), 22 (Modifiche e/o integrazioni del contratto), 23 (Domicilio), 24 (Risoluzione delle controversie), le cui clausole - rilette e approvate - vengono dal Conduuttore stesso accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Con la firma del presente atto il locatore e il conduuttore dichiarano di mantenere come deposito cauzionale (secondo l'art. 7 del presente contratto) l'importo del precedente contratto di € 2.400,00 versato a mezzo assegno bancario emesso su CentroMarcaBanca filiale di Treviso.

Il Locatore

[redacted signature]

Il Conduuttore

[redacted signature]

263

